



AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO TRASPORTI

ALLEGATO B alla Determina dirigenziale IP. 1618/2017 del 21/06/2017

(in sostituzione dell'Allegato 1 della determina n. 2502 del 5/12/2012)

"Aggiornamento dei criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle imprese esercenti attività di autoscuola e correlato obbligo di adeguamento ai requisiti dell'art. 123 C.d.S. vigente"

DESCRIZIONE DEL TIPO DI VARIAZIONE - TRASFORMAZIONE SOCIETARIA ¹ O ALTRA MODIFICA INTERVENUTA:	COMUNICAZIONE IN SCIA CON CONTINUITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA CON ADEGUAMENTO E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI VIGENTI (in quanto modifiche sostanziali afferenti alla titolarità)*	COMUNICAZIONE IN SCIA DELLA VARIAZIONE ² CON CONSERVAZIONE DELL'ORIGINARIO TITOLO ABILITANTE E SENZA ADEGUAMENTO (in quanto modifiche non sostanziali)
Variazione societaria (con cessione o variazione di quote/capitale) con o senza variazione della ragione sociale	1) Qualora le modifiche comportino variazione superiore al 50% delle quote societarie (nel caso di società di persone) oppure del 50% del capitale sociale (nel caso di società di capitali), <u>senza modifica della ragione sociale.</u> In tale ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti e afferenti alle tipologie di insegnamento da svolgere, ai requisiti del titolare/legale rappresentante/all'obbligatorietà del	1.1) Qualora le modifiche comportino variazioni pari o inferiori al 50% delle quote societarie (nel caso di società di persone) oppure pari o inferiori al 50% del capitale sociale (nel caso di società di capitali), <u>senza modifica della ragione sociale.</u> In tale ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa non deve comprovare i requisiti successivamente introdotti dalle riforme. Resta vigente l'originaria autorizzazione ⁽⁴⁾ /DIA/SCIA quale titolo legittimo di

¹ L'impresa è tenuta ad attivarsi entro il termine massimo di 30 gg. dalla modifica apportata, al fine anche di non incorrere nell'eventuale applicazione di sanzioni da parte dalle Città Metropolitana di Bologna per irregolarità.

² Si deve sempre documentare la variazione intervenuta (verbale di assemblea, atto notarile etc..), allegando la documentazione in copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000.

SERVIZIO TRASPORTI – U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, OFFICINE REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE, ESAMI ABILITATIVI

Via San Felice n° 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 659 8191 - 659 8514 - 659 8373 - 659 8390 - 659 8173 - 659 8177

Fax 051 659 8890 e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

www.cittametropolitana.bo.it

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

	<p>responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività³. L'impresa è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Bologna, per gli adempimenti di competenza e l'eventuale aggiornamento del codice operativo**.</p> <p>Viene garantita la continuità di esercizio.</p> <p>2) Se le modifiche avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni: ossia modifiche superiori al 50% delle quote o del capitale sociale e determinano una nuova ragione sociale.</p> <p>Tale ipotesi è trattata come l'ipotesi di cui sopra, con obbligo di adeguamento a tutti i requisiti vigenti.</p> <p>In tale ipotesi con la SCIA in oggetto l'impresa deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti e afferenti alle tipologie di insegnamento da svolgere, ai requisiti del titolare/legale rappresentante/all'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività⁵. L'impresa è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Bologna, per gli adempimenti di competenza e l'eventuale aggiornamento del codice operativo**.</p>	<p>esercizio dalla originaria data di inizio attività in capo all'impresa, con i requisiti vigenti e a tale data comprovati.</p> <p>Si ha conservazione del codice operativo da parte della UMC con garanzia di continuità di esercizio.</p> <p>2.1) Se le modifiche avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni: ossia modifiche pari o inferiore al 50% delle quote o del capitale sociale e determinano una nuova ragione sociale.</p> <p>Tale ipotesi è trattata come l'ipotesi di cui sopra.</p> <p>In tale ipotesi con la SCIA di variazione, l'impresa non deve comprovare i requisiti successivamente introdotti dalle riforme, eccetto per la capacità finanziaria che deve essere comprovata.</p> <p>Resta vigente l'originaria autorizzazione⁽⁶⁾/DIA/SCIA quale titolo legittimo di esercizio dalla originaria data di inizio attività in capo all'impresa, con i requisiti vigenti e a tale data comprovati. Si ha conservazione del codice operativo da parte della UMC con garanzia di continuità di esercizio.</p>
--	---	---

3 Si fa riferimento in particolare ai seguenti adempimenti prescritti nel tempo dalla normativa:

- l'obbligo alla prima variazione della titolarità dell'impresa (e fattispecie assimilate) di esercitare l'attività di insegnamento per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120) ;
- l'obbligo per il titolare/legale rappresentante di possedere la doppia abilitazione, ossia la qualifica di insegnante e istruttore di guida, con almeno una esperienza biennale , **disposto vigente dal 3 aprile 2007** (entrata in vigore dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del D.L. 7/2007), esperienza maturata negli ultimi cinque anni, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120);
- l'obbligo di preporre per ciascuna ulteriore nuova sede di autoscuola dell'impresa un responsabile didattico, **disposto vigente dal 2 febbraio 2007** (entrata in vigore del D.L. 31/1/2007, N. 7), in possesso dei medesimi requisiti del titolare, ossia la qualifica di insegnante e istruttore di guida, con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120).

4 Si fa riferimento alla categoria residuale di imprese esercitanti l'attività di autoscuola sotto il regime autorizzatorio previgente al DL 7/2007.

5 Si rinvia a quanto riportato nella nota 2.

6 Si fa riferimento alla categoria residuale di imprese esercitanti l'attività di autoscuola sotto il regime autorizzatorio previgente al DL 7/2007.

	<p>Viene garantita la continuità di esercizio.</p>	
Trasformazione societaria (per variazione della forma giuridica di impresa)	<p>3) SEMPRE dovuto l'adeguamento. Tale ipotesi è trattata come l'ipotesi di cui sopra, con obbligo di adeguamento a tutti i requisiti vigenti. In tale ipotesi con la SCIA in oggetto l'impresa deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti e afferenti alle tipologie di insegnamento da svolgere, ai requisiti del titolare/legale rappresentante/all'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività⁷. L'impresa è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Bologna, per gli adempimenti di competenza e l'eventuale aggiornamento del codice operativo**. Viene garantita la continuità di esercizio.</p>	
Conferimento di ditta individuale o società autorizzata all'attività in altra società (di persone o capitali)	<p>4) SEMPRE dovuto l'adeguamento. In tale ipotesi con la SCIA in oggetto l'impresa deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti e afferenti alle tipologie di insegnamento da svolgere, ai requisiti del titolare/legale rappresentante/all'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività⁸. Si garantisce la continuità di esercizio. L'impresa è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Bologna, per gli adempimenti di competenza e richiedere il rilascio di nuovo codice operativo. In tali ipotesi si revoca il precedente titolo autorizzatorio (se ancora esistente) che viene sostituito dalla SCIA.</p>	
Trasferimento o affitto del complesso o ramo aziendale	<p>5) SEMPRE dovuto l'adeguamento. Tale ipotesi è trattata come l'ipotesi di cui sopra, con obbligo</p>	

⁷ Si rinvia a quanto riportato nella nota 2.

⁸ Si rinvia a quanto riportato nella nota 3.

da società titolare della autorizzazione (cedente) a favore di nuovo soggetto (cessionario)	<p>di adeguamento a tutti i requisiti vigenti.</p> <p>In tale ipotesi con la SCIA in oggetto l'impresa deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti e afferenti alle tipologie di insegnamento da svolgere, ai requisiti del titolare/legale rappresentante/all'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività⁹. Si garantisce la continuità di esercizio.</p> <p>L'impresa è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Bologna, per gli adempimenti di competenza e richiedere il rilascio di nuovo codice operativo.</p> <p>In tali ipotesi si revoca il precedente titolo autorizzatorio (se ancora esistente) che viene sostituito dalla SCIA.</p>	
--	---	--

***Nota di approfondimento:** Si dovrà tenere conto del permanere o meno della figura già storicamente autorizzata all'esercizio attività (in quanto titolare di autoscuola sotto il previgente regime), al fine di verificare se sussistono le condizioni per assicurare la conservazione dei diritti acquisiti per l'esercizio di attività.

Nel caso di variazioni societarie occorre inoltre tenere conto se le stesse coinvolgono soggetti con particolari qualifiche, quali i responsabili di gestione (qualifica del regime previgente all'introduzione del responsabile didattico). In tali ipotesi occorre valutare la portata della modifica societaria in temini di quote/capitale sociale, riferendosi ai casi sopra indicati.

I responsabili professionali indicati come cd. responsabili di gestione (in casi di plurititolarità di sedi di autoscuola sotto il previgente regime) dovranno essere sostituiti di norma con la figura del responsabile didattico, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti, così come i cd. delegati esterni all'impresa per la comprova dei requisiti della titolarità (possibile in virtù delle disposizioni previgenti al 3/03/2007) se cessano la propria carica non potranno più essere sostituiti da figure esterne all'impresa, rendendosi necessario un adeguamento della stessa in conformità alla normativa vigente.

****Nota di approfondimento:** Per aggiornamento del codice operativo si intende che è facoltà della UMC di Bologna valutare se lasciare invariato il codice operativo o assegnarne uno nuovo.

⁹ Si rinvia a quanto riportato nella nota 3.